

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2009 N. 58

“Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” art. 2 comma 1 lett. b) – erogazione di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010

“Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77” , pubblicata nella GURI n. 281 del 01/12/2010, ed s.m.i.

BANDO DI SELEZIONE

**per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici strategici pubblici
ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’Ordinanza P.C.M. 3907/2010**

1 – Premessa e obiettivi

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella GURI n. 281 del 01/12/2010, disciplina i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77.

L’Ordinanza P.C.M. n. 3925 del 23 febbraio 2011 “Disposizioni urgenti di protezione civile” (pubblicata nella GURI n. 54 del 07/03/2011) ha apportato alcune modifiche al testo dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Ordinanza P.C.M 3907/2010, le Regioni predispongono i programmi, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione, nel rispetto dell’Ordinanza stessa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 comma 1, nella selezione degli interventi le Regioni tengono conto delle Verifiche tecniche effettuate ai fini dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.

Il presente bando di selezione è stato redatto anche sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri per l’individuazione degli interventi, approvati con Delibera G.R.T. n. 567 del 11/07/2011.

2 – Soggetti Beneficiari

Ai sensi della Delibera G.R.T. n. 567/2011 i soggetti beneficiari sono i Comuni (Amministrazioni comunali) classificati a maggior rischio sismico con Delibera G.R.T. n. 841 del 26/11/2007, proprietari di edifici strategici (con riferimento all’elenco A - Allegato A - Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009) sui quali intendano realizzare interventi di miglioramento (o adeguamento) sismico.

3 - Finalità

In applicazione a quanto previsto dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011, il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la formazione della graduatoria degli interventi ammissibili.

Sulla base di tale graduatoria verranno assegnate le risorse relative all’Ordinanza P.C.M. 3907/2010, con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente della Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, in conformità con quanto previsto dalle Direttive regionali D.1.9 (approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 31/03/2010) e dalla Delibera G.R.T. n. 866 del 04/10/2010.

Si ricorda che, ai sensi della Delibera G.R.T. n. 567/2011, la graduatoria potrà essere utilizzata per l’allocazione delle risorse relative all’annualità 2011, essendo il Fondo istituito con legge n. 77 del 24/06/2009 articolato su 7 annualità.

4 – Risorse finanziarie

4.1 – Disponibilità

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, datato 10 dicembre 2010 e pubblicato nella GURI n. 42 del 21/02/2011, ha assegnato alla Regione Toscana per l’annualità 2010 la somma di Euro 1.171.818,22 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici.

4.2 – Determinazione dei contributi ammissibili

Per la determinazione del contributo massimo attribuibile a ciascun intervento l'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 indica costi convenzionali, relativi alla tipologia di intervento, e percentuali finanziabili, dipendenti dagli esiti delle Verifiche tecniche.

4.2.1 – Costi convenzionali

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, il costo convenzionale per interventi di miglioramento (o adeguamento) sismico è pari a 150 €/mc.

Ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, determinato seguendo le indicazioni¹ delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011), detratte le cubature delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizione di esclusione secondo quanto indicato al successivo punto 5.3.

4.2.2 – Percentuali finanziabili e contributi massimi

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, il contributo massimo concedibile viene calcolato come percentuale del costo convenzionale di cui al precedente punto 4.2.1, sulla base agli esiti delle Verifiche tecniche:

- 100% se $\alpha \leq 0,2$
- 0% se $\alpha > 0,8$
- $[(380-400\alpha)/3]\%$ se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

dove α è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza della struttura (espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato. In particolare per gli edifici strategici α è il minimo fra α_{SLV} ed α_{SLD} .

Per le verifiche sismiche condotte ai sensi del D.M. 14/01/2008 il procedimento per il calcolo dell'indice di rischio α_{SLV} è descritto nelle Direttive regionali D.2.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011). Analogamente per quanto riguarda α_{SLD} .

Si evidenzia che i valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale definita dal D.M. 14/01/2008 e che pertanto nel caso di verifiche sismiche condotte ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 o del D.M. 14/09/2005 gli indici di rischio devono essere rivalutati come precisato all'art. 10 comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010.

4.3 – Limiti al contributo

Nel rispetto del contributo massimo definito dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, dovranno risultare verificati anche i limiti al contributo pubblico per ciascun intervento stabiliti dalle Direttive regionali D.1.9:

- €400/mq per interventi di miglioramento sismico
- €850/mq per interventi di adeguamento sismico

Ai fini del computo della superficie si fa riferimento alle superfici lorde complessive, determinate seguendo le indicazioni² delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011), detratte le eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizione di esclusione secondo quanto indicato al successivo punto 5.3.

I Comuni si devono impegnare a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo statale.

¹ Ovvero partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

² Ovvero al lordo delle pareti murarie e ricomprendendo tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni dell'edificio. Sono esclusi dal calcolo i locali sottotetto non utilizzati (non accessibili o accessibili per sola manutenzione), i locali accessori con altezza media inferiore a 2,40m, i balconi, gli scannafossi e marciapiedi, le scale di sicurezza esterne, ecc.).

5 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

5.1 – Tipologie di intervento

Ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 e di quanto ulteriormente disposto dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011 sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento sismico, perseguendo là dove possibile l'adeguamento sismico.

5.2 – Requisiti degli edifici

Tenuto conto dei requisiti previsti dall'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, integrati con Delibera G.R.T. n. 567/2011, sono ammissibili a finanziamento interventi su edifici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) edifici per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche, di cui all'Ordinanza P.C.M. 3274/2003, basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle Istruzioni tecniche di cui ai Programmi regionali VSM, VSCA e VEL;
- b) edifici siti nei comuni classificati a maggior rischio sismico (Delibera G.R.T. n. 841/2007);
- c) edifici strategici o che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche³ (elenco A - Allegato A - Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009);
- d) edifici di proprietà comunale.

5.3 – Condizioni di esclusione

Sono esclusi dalla selezione:

- a) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 (per i quali non è prescritta l'esecuzione di una Verifica ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003), a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- b) edifici di proprietà privata, anche in parte;
- c) edifici che siano oggetto di interventi strutturali per le stesse finalità, già eseguiti o in corso;
- d) edifici che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità;
- e) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4 (con riferimento al PAI);
- f) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati.

6 – Criteri di selezione e formazione della graduatoria

6.1 – Definizione dei punteggi

Sulla base dei criteri di selezione definiti dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011 verranno attribuiti i seguenti punteggi:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGI
1) vulnerabilità strutturale: esiti negativi delle Verifiche per azioni statiche	Punti 5
2) vulnerabilità sismica: le Verifiche sismiche hanno evidenziato "particolari elementi di rischio", con riferimento a valori di $\alpha_{SLV} \leq 0,267$ (cui corrisponde, per edifici di Classe IV, una Vita nominale di capacità ≤ 2 anni)	Punti 3
3) ottimizzazione delle risorse: il Comune proprietario non ha interventi inseriti nei Piani relativi alle O.P.C.M. di riduzione del rischio sismico su edifici scolastici	Punti 1

Il possesso dei requisiti di cui ai criteri 1) e 2) deve essere attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

In merito alla corretta determinazione dell'indice di rischio α_{SLV} vale quanto indicato al precedente punto 4.2.2.

³ Si evidenzia che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 sono esclusi gli edifici scolastici (poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici) ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

6.2 – Formazione della graduatoria

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento, secondo il punto 5, saranno ordinati in graduatoria, a cura della struttura regionale competente della Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, sulla base dei criteri di selezione e punteggi di cui al punto 6.1 dichiarati nella domanda di contributo dai soggetti richiedenti.

A parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di preferenza:

- 1) posizione dell'edificio in prospienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell' Ordinanza P.C.M. 3907/2010;
- 2) in caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dal maggiore valore di accelerazione massima S_{ag} relativa al sito dell'edificio (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008 e tenuto conto delle eventuali amplificazioni stratigrafica e topografica) con periodo di ritorno 949 anni

La Regione Toscana può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai fini del presente bando di selezione.

7 - Presentazione della domanda

I Comuni interessati, utilizzando il fac-simile allegato, presentano domanda di partecipazione alla selezione.

Si evidenzia che, secondo quanto disposto dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011, ai fini dell'inserimento nella graduatoria può essere selezionato un unico intervento per Comune.

La domanda deve essere indirizzata alla Regione Toscana - Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica - Via S. Gallo 34/a - 50129 Firenze. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: "BANDO DI SELEZIONE - INTERVENTI OPCM 3907/2010".

La domanda può essere presentata:

- a mano, entro le ore 12.00 del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURT, in presenza di un dipendente regionale addetto, che provvederà a rilasciare ricevuta
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno purché inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURT. In questo caso si chiede l'anticipo fax del fac-simile della domanda.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

Alla domanda, compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma, dovrà essere allegato quanto segue:

- Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- Una planimetria dell'aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si riferisce la richiesta di contributo;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, a supporto delle dichiarazioni rese e salvo quanto già agli atti del Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica, è necessario allegare alle domande di contributo:

- 1) Documentazione relativa alle indagini effettuate in conformità alle Istruzioni tecniche di cui ai Programmi regionali VSM, VSCA, VEL;
- 2) Elaborati relativi alle Verifiche per azioni statiche (a firma di un tecnico abilitato);
- 3) Elaborati delle Verifiche sismiche (a firma di un tecnico abilitato) completi di indici di rischio;
- 4) Schede di sintesi delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un tecnico abilitato, nelle quali gli indici di rischio devono essere espressi sia in termini di periodi di ritorno $(TR_C/TR_D)^{0,41}$ sia in termini di accelerazioni (PGA_C/PGA_D) .

8 – Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili, ordinati in base alle priorità attribuite, sarà approvata con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente, sentito il Gruppo di Lavoro costituito dai Dirigenti responsabili degli uffici tecnici del Genio Civile, e pubblicata sul BURT.

Sulla base di tale graduatoria e in conformità con quanto previsto dalla Delibera G.R.T. n. 866 del 04/10/2010,

verranno assegnate le risorse relative all'Ordinanza P.C.M. 3907/2010.

Si ricorda che, come stabilito dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011, è prevista la possibilità di rimandare il finanziamento di interventi presenti in graduatoria qualora l'importo disponibile risulti significativamente inferiore al contributo ammissibile.

L'erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi ammessi avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) a seguito della trasmissione di copia dell'atto di affidamento dell'incarico di progettazione potrà essere erogato un anticipo pari al 5% del contributo assegnato;
- 2) a seguito della trasmissione di copia dell'atto di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori sarà erogato fino al 70% del contributo assegnato, purché la cifra corrispondente non ecceda il 70% dell'importo ammissibile da Quadro Economico, riportato nel Parere tecnico-economico, tenuto conto di quanto eventualmente già liquidato e del ribasso d'asta;
- 3) a seguito della trasmissione degli atti di contabilità finale, approvati da parte del Soggetto attuatore, si procederà al saldo. Il contributo non potrà in nessun caso superare l'importo effettivo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

9 - Tempistica per la realizzazione degli interventi

A partire dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione del contributo dovrà essere rispettata la seguente tempistica, pena la possibile revoca del contributo:

- Entro 4 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- Entro 6 mesi il progetto dell'intervento deve essere presentato al Genio Civile di competenza. Il progetto - predisposto ai sensi della normativa tecnica di cui al D.M. LL.PP. 14/01/2008 e relativa Circolare n. 617 del 02/02/2009 e in conformità alle Direttive regionali D.2.9 - dovrà scaturire dall'esame di soluzioni alternative, la cui valutazione dovrà essere opportunamente illustrata;
- Entro 12 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori;
- Entro 36 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la documentazione tecnica e contabile relativa agli interventi effettuati.

10 - Ulteriori prescrizioni per gli interventi

Si evidenzia che, secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 4 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda almeno pari al 60% e comunque un aumento di capacità non inferiore al 20% rispetto alla capacità corrispondente all'adeguamento sismico.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 9 delle Direttive regionali D.1.9 gli interventi di miglioramento sismico devono consentire il raggiungimento dell'indice di rischio superiore a 0,65, calcolato secondo quanto riportato nelle Istruzioni Tecniche D.2.9.

Si sottolinea comunque che, come indicato dalla Delibera G.R.T. n. 567/2011 e in conformità con quanto previsto al punto 1.2 delle Direttive regionali D.2.9, deve essere perseguito l'adeguamento sismico là dove possibile.

Si ricorda infine che i Comuni che risulteranno beneficiari sono vincolati al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse.